



ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

essaminata la documentazione dei procedimenti esecutivi n. g. 1233/2012 + 1922/2013;
fatta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
visto il parere del custode giudiziario in ordine alla congruità della stima;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
vista l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa
avver luogo ad un prezzo superiore della metà dei sostanziali giustificati motivi per disporre la
ratificazione del versamento del prezzo.

DISPONE

la vendita senza incanto con modalità telematica anteriori del compendio oggetto di
pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi
allegati e firma dell'esperto stimatore,
al valore d'asta di euro:

LOTTO UNICO: € 1.912.076,50 /euro www.aste-novate.it/edictim/lotto/10/)

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del
compimento delle operazioni ad un professionista, con le modalità telematiche richieste dall'art.
569 c.p.c.,
visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società EDICOM FINANCE, che vi provvederà a mezzo del suo
portale, indicato nell'avviso di vendita, il gestore nominato - non appena ricevuta la comunicazione
del presente provvedimento- dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art.
10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato.
L'indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato.
Incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista AVV. VALENTINA ROMBOLÀ
che vi provvederà, quale referente della procedura, presso la stazione del gestore della vendita su
designato, come specificata dal delegato nell'avviso di vendita.

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 30 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento
dell'incarico per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che entro un anno
dell'emissione dell'ordinanza effettui almeno 3 esperimenti di vendita;

ORDINA

1



Delega telematica antecurso PRE-CARTABIA



al custode di comunicare via PEC, entro 5 giorni, al delegato, se non presente in udienza, nonché alla parte esecutiva copia del presente provvedimento, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica;

al delegato di comunicare a mezzo pec copia del presente provvedimento al gestore della vendita telematica sopra designato e all'istituto bancario prescelto per il versamento delle cauzioni, al quale specificherà tutti i dati necessari per l'apertura del conto;



DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- un importo di euro 2000,00 quale anticipo sui suoi compensi ai sensi dell'art. 3 n. 6 D.M. 227/15 e sulle spese del gestore della vendita telematica, salvo successiva integrazione su richiesta motivata;
- euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.



DISPONE



che i crediti versino:

- entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di delega le somme super liquidate al punto a) a pena di improcedibilità;
- la somma liquidata al punto b) in tempo utile a pubblicare l'avviso di vendita, già emesso dal professionista delegato, sul PVP nei termini indicati al successivo punto 3) a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

Nel caso in cui il creditore abbia provveduto direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del PVP, dovrà trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato xml) almeno 55 giorni prima dell'esperimento di vendita avvertendo che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul PVP sarà imputata al creditore ex art. 631 bis c.p.c.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- al controllo della titolarità in capo ai/ai debitore/i esecutore/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-custodiale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore precedente e della relazione dell'esperto a, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informare questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
- al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché delle notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- a formularsi subito dopo, e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e il modello predisposto dal giudice e presente sul sito del Tribunale di Roma (ex art. 171 quater, ultimo comma, c.p.c.) le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT, comunicandolo al custode, e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in mancanza di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e,

Nella esecuzione all'antecurso di credito si dovrà indicare: Tribunale di Roma, nome del Giudice Cott., numero di ruolo R.G.E., numero di fatti, dati della parte procedente ed esecutrice, gestore della vendita, nome del delegato e del custode.



quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP, in tempo utile all'esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del custode (tempo che si indica, in via prudentiale, in 35 giorni prima della data fissata per la vendita); solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione sul PVP purché entro il termine di 46 giorni prima dell'asta (data ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti internet), con l'avvertenza che la mancata pubblicazione sarà imputata al creditore ex art. 631 bis c.p.c.;

4) a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni ragionati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con rilasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apporarsi alle offerte;

5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, ad ora fissa, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti davanti a sé presso il luogo fisso, la deliberazione sull'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sulle offerte e la eventuale gara tra gli offerenti;

6) ad attivare immediatamente il custode per l'esecuzione delle altre forme di pubblicità legale (come previste dall'art. 490, comma 2 e s., c.p.c. a disposto con questa ordinanza di delega);

7) alla ricezione delle offerte telematiche, tramite il sistema telematico del gestore della vendita delle buste contenenti le offerte;

8) all'apertura presso la sala aste del gestore della vendita delle buste depositate telematicamente dagli offerenti - onorevoli del relativo collegamento al portale del gestore - alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti compresi;

9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

11) alla deliberazione sull'unica offerta ammessa secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;

12) ad avvisare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità ammessa di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto, all'esito della gara, sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in numero, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata, a parità di cauzione prestata, minor tempo indetto per il versamento del saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

13) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trascrivagli dal gestore (o acquisto dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicati, e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite pubbliche;

14) nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura a titolo di frutti, cauzioni confiscate e somme versate in conversione, etc.), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, risarcizione immediatamente a questo Giudice, le spese della procedura relative a tutti gli auxiliari sommo valutate dal delegato prudentialmente, tenuto conto per gli oneri degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al d.m. 51/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, ad esaminare la

necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo per luogo alla aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;

15) a provvedere sulla destinazione delle cauzioni con ordine al gestore della vendita di dare immediata disposizione all'Istituto di Credito convenzionato per il riaccreditamento dei bonifici degli afferenti determinici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di provenienza¹, indipendentemente dall'IBAN indicato nell'offerta, e / o per il deposito della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;

16) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unicamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne proflittare autenticata da pubblico ufficiale;

17) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle scadenze già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipotecastali aggiornate;

18) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B.) ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;

19) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;

20) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 503 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);

21) in caso di richiesta ex nn. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota rispliegativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, detrono il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo senso considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

22) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'industria di approvazione del progetto di distribuzione; ove abbia ricevuto istanza dell'aggiudicatario avente ad oggetto la richiesta di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. la trasmetterà al custode, che la depositerà unitamente alla bozza dell'ordine di liberazione da smettere contestualmente al decreto di trasferimento.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle scadenze erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (iscrizioni dei pignoramenti e dei acconti conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trasmissione del pignoramento.

¹ L'effettiva risarcibilità avverrà nel tempo previsto dal sistema bancaario.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 13 L. 47/1985 avvene validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
- le dichiarazioni ai fini fiscali resse dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni resse a norma del d.P.R. 445/2000 - l'attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;
- 24) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (riferimmo che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non instantaneo all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziaria"), autorizzazioni e volontà catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di ogni volontari di trasferimento, nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, utilizzando la copia con attestazione di conformità, da fornirsi secondo le indicazioni di cui alle specifiche del delegato pubblicate sul sito;
- 25) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque noto nel progetto di distribuzione;
- 26) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell'immobile e sull'adempimento delle procedure di liberazione; sulla permanenza o meno del titolo esecutivo nel confronto di tutti gli esecutari; sulla permanenza dei diritti reali minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni contenute nella descrizione dell'immobile riportata nell'avviso di vendita;
- 27) a compiere, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ogni altro incaricabile, socio di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- 28) a depositare a mezzo p.c.i., al termine dell'esperimento, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione redatto con le modalità indicate all'art. 13); in caso di gara, il verbale di chiusura delle operazioni di vendita potrà essere effettuato dal professionista anche da remoto con l'eventuale assistenza del gestore della vendita;
- 29) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d'asta superato e in mancanza di domande di assegnazione a rifissare seduta stante la data della nuova stabilito, emettendo il relativo avviso e ribassando il valore d'asta di un quinto e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 30) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo, innanzitutto a sé, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.; gli offerenti telematici saranno invitati a collegarsi "on line" sul sito del gestore;
- 31) a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;
- 32) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;
- 33) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore

riduzione del valore d'asta nella misura del 40% ;

24) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all'ultimo prezzo e ad effettuare tutte le attività già descritte, procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza prezzo; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 40% ;

34) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione che richiederà al custode su tutta l'attività da quest'operaria (con specifica indicazione delle richieste e delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare i primi 3 esperimenti di vendita durante il corso del primo anno dall'emissione dell'ordinanza di delega, il mancato rispetto di detto termine, come anche di quello fissato per il completamento delle operazioni delegate, se è dovuto a causa imputabile al professionista, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà, comunque, a depositare - utilizzando obbligatoriamente i modelli ministeriali in formato XSD - entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riassuntivo iniziale dell'attività svolta e a depositare, quindi, rapporti riassuntivi periodici con cadenza semestrale; entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riassuntivo finale delle attività svolte. Il professionista delegato relazionerà tempestivamente il Giudice ogni qualvolta lo stesso gli richieda informazioni sulle operazioni di vendita.

35) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme impiegate, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita; nel caso invece di esaurimento del fondo spese per la pubblicazione dell'avviso sul PVP a richiedere direttamente ai creditori l'integrazione delle somme necessarie, utilizzando il modello presente sul sito, in tempo utile per l'adempimento;

36) a richiedere all'ano della aggiudicazione di ogni tutto ai creditori diversi dal fondiario (per il quale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 21) la loro nota di precisazione del credito, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni per l'incumbente e quindi, a depositare istanza di liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione non appena depositata la bozza del progetto di distribuzione e del piano di riparto. Analogi oneri spettano al custode e all'esperto stimatore e agli altri eventuali ausiliari;

37) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori losti in vendita e allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo per alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnandolo alle stesse termini di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica (unitamente alle comunicazioni di invio delle bozze, alle note relative alla trasmissione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli od all'estremo punto della procedura), anche tenendo conto degli oneri già liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò anche nell'ipotesi in cui per enelyevole ritardo i creditori e gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del corponato, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento il valore del credito azionato dai creditori; per gli esperti la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. n.p.c sarà considerata il prezzo di aggiudicazione; prima della predisposizione della bozza di riparto finale, in caso di insufficienza dell'attivo della procedura per la soddisfazione di tutti i creditori, a

richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp. att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti e, all'esito, ad attribuire il relativo credito a favore dei creditori che avrebbero rimasi in tutta o in parte introdillettati, in proporzione ai rispettivi crediti.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, nel rispetto dei termini e delle direttive apprezzate, la cui violazione comporterà – sentito l'interessato – la sua sostituzione previa revoca dell'incarico.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita – redatto dal deputato utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale – deve essere inviato direttamente al soggetto coinvolto.

 GIUDIZIARIE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DISCUTIBILITÀ DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

PRESENTAZIONE SISTEMA TELEMATICO

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti stabiliti nell'art. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2013.

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e del documento allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- i dati identificativi dell'offerto, con l'esatta indicazione del codice fiscale e della parola TVA;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pente la procedura;
- il punto e il numero di coda geocodice della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene;
- indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo-offerta e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incarico;
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, facsimile e il numero di CBO del bollino effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IRAN dal cui è stata redatta la somma oggetto del beneficio di cui alla lettera h);
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4-c, in alternativa, quello di cui al comma 5-a, utilizzata per mantenere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- l'avvenuta recapita di telefonata mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerto riceve fuori dal territorio dello Stato, e non tutta, anche un codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di riepilogo sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere assegnato il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi critici e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire lo via automatica i dati di cui ai punti 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché riferimenti dei guadini del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica inseriti a norma dell'articolo 13, comma 4;

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La transmissione sostituisce la firma elettronica avvenuta dell'offerta, salvo che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa e immediata conferma di ricezione all'intervento di comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68.

Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in ballo*) potranno essere presentate unicamente dall'offerente (o da uno degli offertenți o dal legale

sto il gestore del servizio di posta elettronica certificata inviati nel messaggio o in un suo allegato di aver classificato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è firmata da più persone alla stessa deve essere allegata la prova ribattezza dagli altri offertenți al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La prova è redatta nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata suocorsa e può essere allegata anche la copia per immagine.

3. L'offerta, quando è scritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la prova è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del proprio comma.

4. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono rilasciati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiungimento devono avvenire facoltativi dell'offerente con i documenti alla stessa allegati non fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di invio/riporto dell'offerta.

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'indicazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di cui provvista al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, lo stesso può avere luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabiliti a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere emanata dal paese.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta del gestore di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e lo iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica.

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta compilata di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di contenuta e non oltre cinquant'istanti antecedenti l'arrivo fisico per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 1, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e capo, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 3 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia.

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori delle vendite telematiche i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori si dovranno rivolgere agli interessati mediante avviso pubblico sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un andeggiato avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet dove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 680 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulates a mezzo telematico al ricevuto dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicata negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati e non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero. Il gestore è tenuto a permettere la prosecuzione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

* Il pagamento del ballo potrà essere effettuato solo con modalità telematiche, a mezzo bonifico o carta di credito, secondo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://psg.giustizia.it>.

l'appresentante della società offrente), e dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c., sino alle ore 23.59 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tranne il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Magnum Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip/g7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertareg.dgsit@giustiziagov.it. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti salmidati (offerenti o procuratori legale). A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 12/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia; in caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

1. CONTENUTO DELL'OFFERTA.

L'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui sarà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutore;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inelligibilità dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (entro il soggetto a sospensione del periodo feriale);
- j) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata accredita la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
N.B.: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modello ministeriale devono essere specifiche e separate, dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

³ Data modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno consegnate a cura del Ministero della Giustizia le firmadi di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il codice TIN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfumerici, il CRO è normalmente identificato dallo 11° al 16° carattere del TIN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o simboli quali: simboli speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comune legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano, ovvero se sussista la cosiddetta "concessione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bocchino attestante il versamento della cauzione; in difetto - laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinnovata sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) - l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che si autoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura consolare della società ammettente i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che autoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comune legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della petizione di clima etc.... effettuate in separato modulo;
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica*

1. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Eseguivamente con bonifico sul conto corrente cauzionali intestato al Tribunale di Roma, il cui IBAN sarà indicato dal delegato nell'avviso di vendita; e con unico causale " ASTA " (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei benefici istituzionali effettuati oltre l'orario utile per la loco lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà incaricato all'incarico non la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

4. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art.371 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incasso è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiustazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

5. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le basi - telematiche saranno aperte all'esito di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale - delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del

* La mancata allegazione della ricevuta elettronica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, ma l'avvio della procedura di recupero cauzionali.

sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesso almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (corrispondente alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per presentare l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di sperimentazione o di verifica e collaudo deve essere motivato da motivo degli afferenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verifica la regolarità delle offerte date inizialmente alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, la procedura si gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita e pena di inefficienza; qualora venugano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla conclusa presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'estero della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del miglior offerente (come individuato al precedente n. 12), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano intenze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sostanziano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario i cui diritti sarà restituita mediante buonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

6. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese avverrà entro trenta giorni dalla scadenza dello stesso.

DESENHOS DE PERSONAGENS DA NOMINARTE

7. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE
Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasta aggredicibile per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al registratore del mercantile il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profitare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

1. salvo quanto disposto sul punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prescritta) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (oggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo successivo al punto del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, successori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 285 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sul punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un conto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'Istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contemporaneamente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di spese. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €*****, da parte di **** a fronte del contratto di mutuo n. regio **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del prodotto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore del R.R.I. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualsunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quattro complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex art. 587, 2° co. c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a. dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b. dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato pertinente posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle

c) effettuare e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato¹⁰ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;

d. dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggiore diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;

e. dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso esclusivamente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet - o www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva".

AFFIDA

L'incuria di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti b e c alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita, sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori delegati e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it);

b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;

c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito internet una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;

d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità all'indirizzo www.tribunale.roma.it, alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/07/2006.

DISPONE

che il Custode:

a. verifichi la procedibilità dell'azione esecutiva ed inviti, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica, tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica¹¹.

b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;

c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e, in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;

d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 493, c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutive, alle parti debitrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art. 4612 e ss. c.p.c.;

e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;

¹⁰ I siti internet dei gestori in rotazione tempestiva presso il Tribunale di Roma alla data di emanazione della presente delega sono: www.astejudiziarie.it, www.internamente.it, www.giudicarta.it.

¹¹ Alle società Aste Giudiziarie Infinita S.p.A. (tel. 033610141, email: għid-ġurx@astejudiziarie.it); alla società Eascom Finanziaria S.r.l. (tel. 0415269911, email: [infotrama@eascomfinaziaria.it](mailto:infotrama@eascomfinanziaria.it)); alla società Zanichelli Software Giuridico S.r.l. (tel. 04449346211, email: giustizia@fas.it).

f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di sanità sanitaria, in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2^a comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico - valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;

g. data situazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 V1 co.

h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679;

PONTE GIUDIZIARIE®

gli oneri coner economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli auxiliari della pubblicità impedisce i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

ASTE GIUDIZIARIE® AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cassiere per gli adempimenti allo stesso affidati.

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessorie, ragioni ed azioni, diritti attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziabili in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, dove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3^a c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avvisare richiesta di attuazione a spese



Delega telematica oteoscorsa PRE-CARTABIA



della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c., con istanza n. messo mail o/e PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che avverrà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 603 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto c.p.c. a cura dell'aggiudicatario, il custode provveda all'insmaltimento o distruzione di beni mobili relativi, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario.

- f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della vendita www.tribunale.com.it;
- g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonerà gli offertenenti dal compiere le visite istruttorie e catalogali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;
- h) che maggiori informazioni, anche relative alla generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

- a) che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattr'ore mesi, su istanza di tutti i creditori manutti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incasso, o fino a quindici giorni prima dell'incarico;
- b) che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offertenenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

I N F O R M A

gli offertenenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di Arja desk, via mail o presso la sede indicata nell'avviso di vendita.

Il Giudice dell'esecuzione.



DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

L'atto UNICO

Questa parla a L'U del diritto di proprietà su appartenimento ad uso abitativo situato in Roma, Via della Cava n. 81, scalo B, interno 10, piano 1^o, composto da: ingresso, sala studio, soggiorno, cucina, n. 4 bagni, n. 3 camere da letto, oltre 3 disimpegni e due balconi per complessivi mq 244,00 circa. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 470, part. 146, sub 514, z.c. 1, cat. A3, classe 3, valut. R.I. sup. cat. Mq 237, rendita 2.936,17.

L'appartamento oggetto di esecuzione confina sullo stesso pianerottolo con l'appartamento int. 9, con il vicino scalo, con distacco verso il cortile condominiale, con distacco verso via Mario de' Fiori. La particella n. 146 dell'immobile posto in vecchia confina con le particelle 145-143-144, con Via della Cava e con Via Mario De' Fiori.

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1983. La costruzione è antecedente al 01/09/1987. Non sono presenti vincoli strutturali, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi ristretti.

L'edificio in cui è ubicato l'appartamento oggetto di esecuzione è stato realizzato prima del 1967 (con più precisione risale al 1900 circa). Per l'appartamento oggetto di esecuzione è stata presentata una DIA (CA-34690 del 24 aprile 2007) relativa ad opere interne (all. 13 della perizia). Il CTU, dopo aver acquisito il documento ha verificato che le opere non conformi sono diverse così come indicato precedentemente.

Quindi ai sensi della Legge 47/1983 le difformità sono EDILIZIE-URBANISTICHE-CATASTALI.

Dal sopralluogo eseguito in data 16/10/2023, il CTU ha rilevato che esistono difformità tra lo stato di fatto e l'elaborato catastale depositato (all. 03 della perizia).

Le difformità edilizie - urbanistiche e catastali rilevate (all. 6 e 13 della perizia) rincontrate dall'esperto estimatore sono le seguenti:

1. È stata eseguita la demolizione della parete di separazione tra l'ingresso e lo studio attuale.
2. È stato precisato l'affacciato da una delle due finestre con l'applicazione di un arredo.
3. È stata smarrita la porta che collega lo studio attuale con il disimpegno n. 1.
4. È stata smarrita la porta che collega lo studio attuale con la camera n. 2.
5. È stata demolita la parete divisoria tra il soggiorno attuale e la cucina indicata nella DIA.
6. È stata smarrita la porta tra la cucina attuale e il soggiorno ricavandone un passaggio.
7. È stata smarrita la porta finestra che permetteva l'accesso dal soggiorno attuale al balcone 1.
8. È stato eliminato il bagno indicato nella DIA aumentando la superficie della attuale cucina.
9. È stata demolita una porzione di parete tra il soggiorno e il disimpegno 1 ed è stato smarrito il vecchio vanco di passaggio tra i due ambienti DIA.
10. È stato realizzato il frammentamento dello spazio interno allo studio, continuando una parete così da realizzare un piccolo bagno DIA.

11. Sono state realizzate due stanze dall'originario spazio individuato con DIA.

12. È stato eseguito un aumento di cubatura relativo alla chiusura di parte dell'originale balcone con una struttura fissa realizzando un locale adibito a disimpegno nella porzione centrale e un bagno. La restante porzione avanzata ha mantenuto le sue originarie caratteristiche di balcone va però rilevata la presenza di una cerniere non conforme.

L'esperto estimatore, constatate le difformità descritte URBANISTICHE-EDILIZIE-CATASTALI, ritiene necessario eseguire una pratica relativa agli interventi eseguiti in difformità alla DIA presentata (CA 34690) e la rimozione dell'aumento di cubatura realizzato sull'ex bagno. Non è stato rilasciato il certificato di agibilità. Non esiste il certificato energetico dell'immobile/APE. Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Stato di occupazione: Occupato da una persona titolare opponibile. L'immobile risulta occupato dalla Sig.ra ***** e dalle figlie, in forza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale (omesso nell'anno 2017). Il detto provvedimento non è mai stato trascritto presso i registri immobiliari e pertanto il titolo non è opponibile. Potrà essere depositata la liberazione su richiesta dell'aggiudicataria.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009